

## SCRITTURA PRIVATA

tra

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE** (di seguito anche solo il "CORAP")

e il

**Dottor Enzo SERGI** (di seguito anche solo il "Lavoratore")

\*\*\* \*\*


### Antefatto alle intese che seguono

1. con ricorso ex art. 633 c.p.c. il Lavoratore otteneva decreto ingiuntivo n. 351/2017 da parte del Tribunale Lavoro di Reggio Calabria per un importo pari ad € 27.805,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per asserite differenze retributive dovute nel periodo luglio 2016 – marzo 2017 (di seguito anche solo il "Decreto Ingiuntivo");
2. a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, il CORAP proponeva opposizione, con contestuale domanda riconvenzionale, in virtù di asserite somme indebitamente percepite dal Lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. L'opposizione acquisiva il numero di ruolo generale 3552/2017 (di seguito anche solo la "Opposizione" con udienza fissata per il 17 aprile 2018 innanzi al Tribunale Lavoro di Reggio Calabria, Dott.ssa Sicari);
3. in aggiunta a quanto precede il Lavoratore:
  - avanzava ulteriori richieste in sede giudiziaria, definite con successivi provvedimenti potenzialmente suscettibili di dare luogo ad ulteriori pretese nei riguardi dell'ente;

- con missiva in data 2 febbraio 2018 rivendicava, altresì, ai sensi dell'art. 20 CCNL Dirigenti Ficei una maggior anzianità di servizio, rispetto a quella di cui era (è) attualmente in possesso, in ragione di periodi di lavoro svolti presso altri soggetti giuridici prima dell'assunzione nell'allora Consorzio ASI di Reggio Calabria, oggi confluito nel CORAP;
4. nelle more, tuttavia, il CORAP ed il Lavoratore raggiungevano un accordo:
- al fine di definire transattivamente ogni e qualsivoglia questione dedotta e/o deducibile inerente alle rivendicazioni di cui al Decreto Ingiuntivo ed alla Opposizione con domanda riconvenzionale spiegata dal CORAP nonché ogni altra questione, dedotta e/o deducibile, inerente il rapporto di lavoro;
  - al fine altresì di determinare le condizioni retributive del rapporto di lavoro a far data dal 1° aprile 2018 in poi;
5. tutto ciò premesso, le parti intendono conciliare, come in effetti conciliano in via novativa, la presente controversia ed ogni altro possibile contenzioso che potrebbe tra loro insorgere, alle seguenti

### C O N D I Z I O N I

- a) le premesse al presente atto fanno parte integrante della presente conciliazione e costituiscono patto tra le parti.
- b) il CORAP, pur senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese ed al solo fine di dirimere il presente e futuri contenziosi, riconosce al Lavoratore (che accetta):



- l'importo pari ad € 25.000,00 al netto di ogni ritenuta di legge in relazione e transazione di ogni e qualsivoglia rivendicazione in fatto ed in diritto, ad ogni azione, atto e diritto azionati e/o azionabili, sottesi e/o derivanti e/o derivabili dal Decreto Ingiuntivo nonché relative ai periodi antecedenti e successivi al Decreto Ingiuntivo e sino ad oggi. L'importo suddetto verrà versato in 12 rate mensili di pari importo a far data dal cedolino relativo allo stipendio di aprile 2018. L'importo suddetto verrà comunque inserito (ferma restando la rateizzazione di pagamento suddetta) in cedolino separato da emettersi contestualmente all'emissione dello stipendio di aprile 2018;
  - una anzianità convenzionale di ulteriori quattro anni rispetto a all'anzianità già posseduta dal Lavoratore. La suddetta anzianità verrà riconosciuta e la relativa voce economica verrà inserita sin dal cedolino paga relativo al mese di aprile 2018;
- c) al contempo il CORAP propone al Lavoratore (che accetta) le seguenti condizioni retributive inerenti al rapporto di lavoro (condizioni che avranno decorrenza dalla data del 1° aprile 2018 e che avranno carattere novativo rispetto alle precedenti applicate al rapporto di lavoro di qualsiasi natura esse fossero e da qualsiasi fonte traessero origine, sostituendo quindi ogni diversa ed ulteriore statuizione):
- retribuzione annua lorda pari ad € 74.500,00 come da retribuzione prevista per i "dirigenti" dall'art. 20 CCNL Dirigenti Ficei 2016 - 2108, lettera c) secondo alinea;

- assegno ad personam annuo lordo non riassorbibile pari ad € 15.000,00 lordi in cifra fissa per l'intera durata del rapporto di lavoro e da versarsi mensilmente pro-quota per l'intera durata del rapporto di lavoro e non aumentabile in virtù di qualsivoglia evento contrattuale e/o legale e/o di qualsivoglia altra natura;
- adeguamenti retributivi (i.e. scatti biennali) previsti dal CCNL Dirigenti Ficei 2016-2018 operanti esclusivamente sulla voce di retribuzione annua lorda e non sull'assegno ad personam;

d) il Lavoratore accetta le condizioni proposte dal CORAP ai punti b) e c) che precedono ed al contempo con la sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione e con l'adempimento da parte del CORAP a quanto stabilito ai punti b) e c) che precedono, dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia, nei confronti del CORAP (ovvero di altri soggetti e/o enti collegati e/o dalla stessa controllati e/o partecipati né dai legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo) agli atti ed all'azione sotesi al ricorso per decreto ingiuntivo delle premesse, rinunciando altresì al decreto ingiuntivo n. 351/2017 emesso dal Tribunale Ordinario – Sez. Lavoro di Reggio Calabria, nonché a qualsivoglia diritto, azione ed atto azionati e/o azionabili nei confronti del CORAP in relazione al rapporto di lavoro (ovvero di altri soggetti e/o enti collegati e/o dalla stessa controllati e/o partecipati né dai legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo). Il lavoratore dichiara di non aver più nulla da rivendicare e pretendere relativamente al proprio rapporto di lavoro pregresso, rinunciando, dunque, a qualsivoglia ulteriore pretesa, atto o azione in erente

l'attività lavorativa dallo stesso prestata sino alla data odierna (in qualsiasi forma contrattuale) in favore del CORAP ovvero di altri soggetti e/o enti collegati e/o dalla stessa controllati e/o partecipati né dai legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo. In particolare, il Lavoratore rinuncia, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a qualsivoglia rivendicazione e/o diritto, azionata e/o azionabile, riguardante una diversa qualifica o anzianità, per come dallo stesso rivendicata con la missiva di cui al punto 3 secondo alinea delle premesse che precedono;

e) il CORAP accetta le rinunce tutte formulate dal Lavoratore ai punti che precedono e, a sua volta, dichiara di nulla avere a pretendere nei confronti del Lavoratore in relazione a quanto esposto nella Opposizione a decreto ingiuntivo ed alla relativa domanda riconvenzionale cui rinuncia. In particolare, rinuncia alla domanda di restituzione della somma di € 178.968,83 asseritamente non dovuta a titolo retributivo e alla domanda di restituzione della somma di € 258.540,36 corrisposta a titolo di retribuzione accessoria, nonché a tutti i diritti e le pretese azionate con la predetta domanda riconvenzionale. Il Lavoratore accetta le rinunce della Società che precedono;



f) le parti dichiarano di aver regolato ogni reciproco rapporto di dare/avere per come specificati nella presente scrittura privata e in generale per quanto concerne l'intero rapporto lavorativo tra le stesse intercorso ed in essere e, pertanto, dichiarano cessata tra loro ogni materia del contendere, salvo il corretto adempimento di tutte le condizioni di cui al presente verbale, dichiarando e concordando infine sulla natura di transazione generale



novativa del Verbale di Conciliazione che si andrà a sottoscrivere in data 17 aprile 2018 innanzi al Tribunale Lavoro di Reggio Calabria e delle pattuizioni ivi contenute in relazione alle prescrizioni ed agli istituti qui concordati;

g) il CORAP si impegna, altresì, a corrispondere, a titolo di spese legali sostenute dal Lavoratore, direttamente al suo legale Avv. Giuseppe Mazzotta la somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, detratta R.A.) entro e non oltre giorni 60 dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN dello stesso che fornirà mediante invio di notula. Si impegna altresì a liquidare al Dott. Sergi le spese legali riconosciute dal Tribunale Lavoro di Reggio Calabria con le ordinanze del 32/2017 del 07/08/2017 e n. 17284 del 03/11/2017, che non si intendono rinunziate, e che il lavoratore potrà attivare, anche mediante regolare azione esecutiva, *ove il CORAP non procedesse al relativo pagamento entro 60 giorni.*

h) le parti si obbligano a ratificare, subordinando quindi a tale ratifica la relativa efficacia delle pattuizioni qui contenute, il contenuto della presente scrittura privata mediante sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione (contenente le medesime condizioni) avanti il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria nell'ambito del processo di opposizione n.r.g. 3552/2017 all'udienza che si terrà in data 17 aprile 2018, esonerandosi reciprocamente dallo svolgere qualsivoglia ulteriore attività processuale sino alla sottoscrizione stessa;




i) la presente scrittura privata viene sottoscritta dalle parti e dai rispettivi legali, che sottoscrivono anche per accettazione di quanto concordato, e verrà resa efficace mediante scambio via pec tra questi ultimi

Letto, confermato e sottoscritto


Dottor Enzo Sergi



Avv. Giuseppe Mazzotta



Dott.ssa Rosaria Guzzo (n.q.)



Avv. Marco Giardetti

